

17 ottobre 2019

Ing. Giuseppe Alfano

## Il RUP nella fase esecutiva

Esperienza pratica

# METTIAMOCI IN RIGA





## IL Responsabile Unico del Procedimento?





## Fasi dei lavori e compiti del RUP

A seguito della firma del contratto inizia la fase esecutiva, che può così essere divisa:

1. Consegna dei lavori
2. Rapporti con il DL e la commissione di collaudo (art. 101)
3. Autorizzazioni sub contratti (subappalti, sub affidamenti, noli a caldo e a freddo)
4. Contabilità e certificati di pagamento
5. Le riserve, gestione delle controversie
6. Varianti
7. Sospensioni e riprese lavori, Proroghe
8. Il collaudo ed eventuale presa in consegna anticipata
9. ANAC

# 1, La consegna dei lavori



## Consegna dei Lavori

1. DM 49/18 - Art. 4. Attestazione dello stato dei luoghi e art. 5. La consegna dei lavori,
2. Espropri ed altre autorizzazioni;
3. Allacci ai pubblici servizi;
4. notifica preliminare;
5. consegna il progetto al DL che lo verifica;
6. nomina collaudatori, (art. 102);
7. deposito al genio civile per autorizzazione sismica;
8. Adempimenti in materia di sicurezza.



## **CONSEGNA - Art. 4. Attestazione dello stato dei luoghi (DM 49/2018)**

- 1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito: a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.*
- 2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.*
- 3. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili*



# CONSEGNA

data di consegna dei lavori	>
committente	>
opera	>
lavori	>
codice	>
direttore dei lavori (nome e indirizzo pec)	>
RUP (nome e indirizzo pec)	>
ufficio tecnico di riferimento (nome e indirizzo pec)	>
TU (nome e indirizzo pec)	>
appaltatore	>
con sede legale in	>
partita I.V.A.	>
codice fiscale	>
legale rappresentante dell'appaltatore	>
contratto	importo € data n.
tempo utile per l'ultimazione dei lavori	>
termine di ultimazione	>
eventuali osservazioni del direttore dei lavori	>



## 2, Le altre figure dell'Appalto



## Le figure dell'Appalto

Nel corso dei lavori il RUP si ritrova ad interfacciarsi con altre figure, previste dal codice degli appalti, che svolgono un ruolo fondamentale di supporto e collaborazione con il RUP. In particolare:

- a. Il Direttore dei Lavori e l'ufficio di direzione lavori;
- b. Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
- c. La commissione di collaudo
- d. La Stazione Appaltante



## Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti)

- 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate*



## Le figure dell'Appalto art. 101

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.
6. Per le funzioni del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** si applica l'[articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008](#).



## Le figure dell'Appalto art. 101

3. **Il direttore dei lavori**, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'[articolo 105](#);
- d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.



## Le figure dell'Appalto art. 102

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.
6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'[articolo 113](#), mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133](#). Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'[articolo 31, comma 8](#).



### 3, Autorizzazioni sub contratti (subappalti, sub affidamenti, noli a caldo e a freddo)



## Art. 105. Sub Appalto

*4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:*

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;*
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;*
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;*
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#).*

*7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.*



## Pagamenti in fase di collaudo

### **Art. 113 bis**

*7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.*



## Differenza tra subappalto e subaffidamento

Con la sentenza n. 43 del 5.2.2018, il TAR Pescara ha avuto l'occasione di ribadire la netta distinzione tra: (i) subappalto, che soggiace al limite del 30% dell'importo del contratto di appalto e agli ulteriori limiti di cui all'art. 105, comma 4, d.lgs. 50/2016, tra i quali, ad esempio, il divieto per il concorrente non aggiudicatario di ricoprire il ruolo di subappaltatore; (ii) e altri subcontratti, che fanno sorgere solo l'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante prevista dalla seconda parte del secondo comma del citato art. 105.

La distinzione comporta una serie di conseguenze rilevanti. Contrariamente a quanto accade in caso di subappalto, infatti:

- l'appaltatore che stipula subcontratti non deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti di opere, servizi o forniture oggetto di tali contratti (mentre è tenuto ad indicare le parti che intende subappaltare);
- l'appaltatore non deve dimostrare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'altra parte subcontraente, come invece è tenuto a fare per il subappaltatore;
- al subcontraente non è inibita la partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- al subcontraente non è richiesta la qualificazione nella relativa categoria.



## differenza tra il subappaltatore ed il subfornitore

al primo è richiesto un coinvolgimento imprenditoriale ed organizzativo nell'esecuzione dell'appalto principale (*rectius* di una quota di detto), da cui ne consegue la relativa responsabilità, mentre il secondo (subfornitore) si limita a fornire (*vendere*) un prodotto semilavorato o finito, di cui l'appaltatore diverrà proprietario per poi usarlo nella prestazione oggetto dell'appalto principale.

Pertanto il [TAR Roma](#), con la pronuncia del [20/2/2018, n. 1956](#) ha stabilito che **al subfornitore**, in quanto figura del tutto difforme al subappaltatore, **non si applicano gli obblighi di cui all'art 105** e che pertanto, **in sede di gara, non dev'essere rilasciata alcuna dichiarazione ad esso relativa.**



## ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI NOLI A CALDO determinazione ANAC del 27 feb. 2003, n. 6

*"se quindi appare oramai indubbio che tutti i subappalti di lavori vadano preventivamente autorizzati, occorre chiarire quali siano le facoltà di controllo che la stazione appaltante ha titolo ad esercitare in relazione ai sub-affidamenti non qualificabili come subappalti a norma di legge (cioè per i contratti simili, aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora non superino le soglie del 2 % del contratto o 100.000 € o, qualora, superiori a tali soglie, il costo della mano della opera espletata in cantiere sia inferiore al 50 % dell'importo del subcontratto). Infatti, l'insussistenza dell'obbligo di autorizzazione preventiva non può ovviamente intendersi come assenza di qualsiasi regola e quindi di potestà di controllo da parte degli organi dell'Amministrazione, poiché – pur mancando specifiche indicazioni normative – deve comunque essere assicurato il rispetto dei principi generali che regolamentano la materia, esistendo altresì specifici obblighi di legge in capo ai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto tali da configurare indirettamente dei limiti anche nel ricorso ai sub-contratti (inerenti le forniture con posa in opera ed i noli a caldo) non classificabili come subappalti. Pertanto, va riconosciuto ai soggetti preposti alla conduzione dell'appalto (Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione) il diritto-dovere di esercitare appieno il ruolo attribuito in forza di legge, con ciò potendo configurare – indirettamente – delle limitazioni nel ricorso agli anzidetti sub-affidamenti"*



## 4, Contabilità e certificati di pagamento



## CONTABILITA'

L'art. 15, D.M. n. 49/2018 stabilisce, in linea generale, che **la contabilità dei lavori sia effettuata attraverso strumenti elettronici e, come per il passato, debba essere registrata contemporaneamente ai fatti che la determinano a misura dell'avanzamento** (art. 14, D.M. n. 49/2018). Del resto, come riconosciuto da tempo dalla giurisprudenza (Cass. pen., 20-11-1979) i **documenti contabili sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge; il D.L. effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei detti documenti contabili**, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.



## **Art. 113-bis. (Termini di pagamento. Clausole penali)**

*1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi*



## 5, Le riserve, gestione delle controversie



## RISERVE

**L'art. 9, D.M. n. 49/2018** statuisce (recepando il rilievo espresso dal Consiglio di Stato nel citato Parere n. 360/2018), che **per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, il RUP deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.**

A tale riguardo deve osservarsi che il D.M. 49/2018 già prevede **l'onere dell'appaltatore di iscrivere riserva** sui verbali di consegna, sospensione, ripresa lavori e sul registro di contabilità, nonché da confermare a pena di decadenza sul conto finale le riserve già iscritte.



## RISERVE

Il D.M. 49/2018 **non ha invece riprodotto la previgente disciplina circa i termini (perentori), la forma ed il contenuto delle riserve** (artt. 190, 191 e 201 del D.P.R. 207/2010) dell'appaltatore, nè le controdeduzioni del D.L. (già non obbligatorie per i settori speciali), né infine la **procedura per la gestione delle contestazioni tecniche** da parte del D.L. che il previgente Regolamento disciplinava espressamente nell'art. 165. D'altra parte, in via di interpretazione sistematica, va pure rammentato che:

- il ruolo di controllo effettivo del RUP sui lavori è stato ulteriormente rafforzato (cfr. artt. 2 e ss., D.M. n. 49/2018);
- il D.L. è obbligato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 del Codice, a dare tempestiva informativa al RUP del momento in cui le riserve raggiungono l'importo compreso tra il 5% e il 15%;
- le riserve che hanno formato oggetto di verifica progettuale (art. 205 del Codice) non possono essere avanzate.

Dal punto di vista **pratico ed operativo**, pertanto, dovrebbe essere sufficiente prevedere nei documenti contrattuali (CSA) la disciplina dei termini già prevista dagli artt. 190 e 191 del D.P.R. 207/2010, mentre non è necessario disciplinare contrattualmente le riserve sul conto finale perché le stesse sono disciplinate dall'art. 14, co. 1, lett. e), D.M. n. 49/2018.



## 6, Le Varianti




## VARIANTI DI DETTAGLIO O MIGLIORATIVE

In maniera cautelativa ed in coerenza con quanto previsto nell'art. 106 del Codice, inoltre, è da ritenersi preferibile, in funzione di maggior tutela per la stazione appaltante, **stabilire nei documenti di gara** (in particolare nello Schema di contratto ovvero nel Capitolato speciale) **i limiti percentuali (ad es. 5%) entro i quali dette modifiche sono ammissibili.**

Resta ferma la **responsabilità del D.L.**, per come ribadito dall'art. 8, comma 2 del D.M. 49/2018, secondo cui “**Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze** derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, **senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni** soggetti alla legislazione in materia di **beni culturali e ambientali** o comunque **di proprietà delle stazioni appaltanti.**”

# VARIANTI DI DETTAGLIO O MIGLIORATIVE





## 7, Sospensioni e riprese lavori, Proroghe



## SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Con particolare riferimento alla consegna, alla sospensione (anche parziale) e alla ripresa dei lavori (**artt. 5 e 10**, D.M. n. 49/2018), il DM 49/2018 **riproduce la previgente disciplina** di cui rispettivamente agli **artt. 153 e ss. e 178 e ss. D.P.R. 207/2010** anche per quanto concerne **i termini per la consegna lavori (45 giorni), i rimedi nel caso di ritardo o mancanza della stessa**, ivi inclusa la **quantificazione del risarcimento e il limite dello stesso**.

Occorre però evidenziare alcune novità di rilievo.

In primo luogo, diversamente dalla previgente normativa, il **D.M. n. 49/2018 (art. 5, co. 5)** attribuisce **alla stazione appaltante il compito di individuare nella documentazione contrattuale (e quindi a priori) i casi/la motivazione per non consentire il recesso dell'appaltatore anche quando il ritardo nella consegna superi i tempi consentiti**, accogliendo così le indicazioni del Consiglio di Stato nel parere espresso sullo schema di decreto dalla Commissione speciale n. 360/2018 del 12 febbraio 2018.



## SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Inoltre, **il limite massimo dell'indennizzo per la sospensione illegittima viene quantificato in misura ridotta rispetto al passato**. In particolare, è previsto che **i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale: l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15%; sull'importo contrattuale così depurato, si applica poi la percentuale del 6,5%; tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento da sospensione illegittima [art. 10, co. 2, lett. a), D.M. n. 49/2018]**.

Infine, **l'art. 10, comma 6, D.M. n. 49/2018 stabilisce la responsabilità del D.L. nei confronti della stazione appaltante per i casi di sospensione illegittima ordinata dal medesimo D.L. per circostanze non previste dall'articolo 107 del Codice**.



## Art. 107. (Sospensione)

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1



## 8, Il collaudo ed eventuale presa in consegna anticipata



## Collaudo Art. 217. Documenti da fornirsi al collaudatore

1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo:
  - a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti di cui all'[articolo 137](#), nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
  - b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
  - c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
  - d) verbale di consegna dei lavori;
  - e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
  - f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
  - g) certificato di ultimazione lavori;
  - h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
  - i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
  - l) conto finale dei lavori;
  - m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 218;
  - n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
  - o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ai sensi degli [articoli 239 e 240 del codice](#);
  - p) certificati inerenti ai controlli eseguiti conformemente al piano per i controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l);
  - q) certificati di cui all'[articolo 79, comma 17](#), limitatamente ai lavori relativi alla categoria OS 12-A.



## Collaudo - Art. 218. Avviso ai creditori

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.
3. Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.



## Collaudo – Art. 230. Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.



## Pagamenti in fase di collaudo

### **Art. 113 bis**

*2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'[articolo 1666, secondo comma, del codice civile](#).*



## Pagamenti in fase di collaudo

### **Art. 113 bis**

*2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'[articolo 1666, secondo comma, del codice civile](#).*

## 9. ANAC



# ANAC

La sua funzione è la prevenzione della [corruzione](#) nell'ambito delle [pubblica amministrazione italiana](#), nelle società partecipate e controllate dalla pubblica amministrazione, anche mediante l'attuazione della [trasparenza](#) in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei [contratti pubblici](#), degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.



#### Servizi Contratti Pubblici

- [Adempimenti artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, lettere a\) e b\) del d.l. 66/2014. - Prezzi di riferimento ▶](#)
- [Adempimenti artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, lettere a\) e b\) del d.l. 66/2014. - Attività di vigilanza ▶](#)
- [Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici ▶](#)
- [Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti \(AUSA\) ▶](#)
- [Annotazioni riservate ▶](#)
- [Appalti Verdi - PAN GPP: monitoraggio affidamenti ▶](#)
- [AVCpass ▶](#)
- [Avvalimento – comunicazione e consultazione ▶](#)
- [Casellario delle imprese ▶](#)
- [Certificati Esecuzione Lavori ▶](#)
- [Comunicazione variazione requisiti generali e direzione tecnica ▶](#)
- [Adempimenti Legge 190/2012 art. 1, comma 32 ▶](#)
- [Elenco amministrazioni aggiudicatrici enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ▶](#)
- [Invio dati Sezioni regionali dell'Osservatorio ▶](#)
- [Portale dei bandi e dei contratti pubblici ▶](#)
- [Rilevazione canoni locazione ▶](#)
- [Servizio Riscossione Contributi ▶](#)
- [Sistema Informativo Monitoraggio Gare \(SIMOG\) ▶](#)
- [Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata \(SmartCig\) ▶](#)
- [Società di ingegneria e professionali ▶](#)
- [Società di ingegneria operanti in ambito privato ▶](#)
- [Società Organismo di Attestazione \(SOA\) ▶](#)

#### Servizi Anticorruzione e Trasparenza

- [Campagna trasparenza - Quesiti, Segnalazioni e Proposte in materia di Trasparenza \(d.lgs. n. 33/2013\) ▶](#)
- [Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ▶](#)
- [Portale della performance ▶](#)
- [Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing ▶](#)